



LOGO REGIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento della Gioventù e del Servizio
civile nazionale*

Regione -----

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

**IN ATTUAZIONE DELL'INTESA REPERTORIO N. 96/CU SANCITA IN SEDE DI
CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 21 LUGLIO 2016 TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E GLI ENTI LOCALI, SULLA
RIPARTIZIONE DEL "FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI
ANNO 2016"**

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, di seguito "Dipartimento", codice fiscale 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, rappresentata dal Cons. Cinzia Zaccaria, Coordinatore dell'Ufficio per le politiche giovanili giusta delega, n. 886 del 29 novembre 2016, del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale,

E

La Regione ----- codice fiscale -----, avente sede in -----, Via -----
-----, n. ----- rappresentata dal Direttore ----- della ----- Dott/D.ssa -----
-----, di seguito "Regione",
Di seguito "le Parti"

PREMESSO CHE

- in attuazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il "*Fondo per le politiche giovanili*" (d'ora in poi Fondo), al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;
- il Dipartimento ha, tra le sue funzioni, anche quella della gestione del citato Fondo, al fine di attuare e gestire sul territorio nazionale, interventi a sostegno delle giovani generazioni, anche in collaborazione con le Regioni e il sistema delle Autonomie locali;
- l'Intesa n. 96/CU, sancita in sede di Conferenza Unificata in data 21 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e il sistema delle Autonomie locali, ha stabilito tra l'altro:
 - la quantificazione della quota-parte del Fondo per l'anno 2016 di pertinenza delle Regioni e delle Province Autonome in euro 1.530.133,00;

- la sub-ripartizione delle suddette quote, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma, di cui all'Allegato 1;
- le modalità di monitoraggio sugli interventi regionali e il trasferimento delle relative risorse, sono disciplinate da un Accordo di collaborazione da sottoscrivere bilateralmente, ai sensi legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 15), modificata dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 e, successivamente, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- in attuazione dell'articolo 2, comma 5, dell'Intesa n. 96/CU del 21 luglio 2016, la Regione, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, ha trasmesso al Dipartimento, con nota del XXX protocollata il XXXXX, la proposta progettuale denominata "XXXXXXX", approvata con delibera di Giunta Regionale n. XXXXX del XXXXXXXX;
- la Regione, ai fini della realizzazione dell'intervento, relativo alla citata proposta progettuale, si impegna formalmente a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, con fondi/valorizzazione risorse/beni e servizi;

CONSIDERATO CHE

- la finalità del presente Accordo di collaborazione, di seguito "Accordo", è quella di dare attuazione, attraverso il cofinanziamento del Fondo, all'intervento previsto nella proposta progettuale presentata dalla Regione, in conformità dell'articolo 1, comma 3, lettera a) dell'Intesa.

VISTE

- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016), che definisce, in Tabella C, la dotazione finanziaria del "*Fondo per le politiche giovanili*";
- la legge 28 dicembre 2015, n. 209 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

VISTI

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il dPCM 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il dPCM del 21 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018;
- il dPCM 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, ed in

particolare l'art. 15;

- il dPR 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, al n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- il dPCM 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 8 maggio 2014, al n. 1213, con il quale il predetto Ministro è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili ed il Servizio civile nazionale;
- il dPR 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014, al n. 648, con il quale l'On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali;
- il dM 8 maggio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2014, al n. 2156, con il quale all'On. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
- il dPCM 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, al n. 1158, con il quale al Cons. Calogero Mauceri viene conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e viene contestualmente affidata la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 16 "Gioventù e Servizio civile nazionale" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il dPCM 30 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2015, al n. 2352, con il quale, a decorrere dal 20 maggio 2015, al Cons. Cinzia Zaccaria è stato conferito l'incarico di Coordinatore dell'Ufficio per le politiche giovanili;
- il decreto del Capo del Dipartimento n. 886/2016 con cui il Cons. Cinzia Zaccaria, Coordinatore dell'Ufficio per le politiche giovanili, è stato delegato alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione, di cui al comma 9 dell'articolo 2, dell'Intesa 96/CU del 21 luglio 2016, con le Regioni;
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2016, registrato dalla Corte dei conti in data 2 novembre 2016, al n. 2861, che, in attuazione dell'Intesa n. 96/CU del 21 luglio 2016, ha provveduto al riparto del "Fondo per le Politiche Giovanili per l'anno 2016", assegnando alle Regioni ed alle Province Autonome risorse per un ammontare complessivo di euro 1.530.133,00;

RITENUTO CHE

- si sono verificati i presupposti, per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo con la Regione.

Tanto premesso, considerato, visto e ritenuto:

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e gli Allegati: n. 1 “*Scheda di progetto*”, n. 2 “*Scheda di monitoraggio*” e n. 3 “*Delibera di Giunta Regionale*” n. XXXXX del XXXX, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo è concluso ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, per disciplinare la realizzazione del progetto denominato “-----”.

2. Il progetto di cui al comma 1 del presente articolo ha un valore complessivo di euro ----- (IN LETTERE/00), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti:

Risorse Fondo per le politiche giovanili - Intesa 96/CU del 21 luglio 2016		€ -----
Risorse regionali	Risorse finanziarie	€ -----
	Eventuali altre risorse (controvalore risorse umane, professionali, tecniche e strumentali)	€ -----
TOTALE		€ -----

3. Il co-finanziamento regionale, pari ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto di cui al comma 2 del presente articolo, è imputato attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi, messi a disposizione dalla Regione.

4. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo possono essere apportate modifiche al progetto; le richieste di variazioni, a firma del rappresentante della Regione, opportunamente motivate, sono sottoposte all’assenso del Dipartimento. Resta fermo che le variazioni non possono costituire motivo di aumento del finanziamento statale.

5. La Regione, al fine di realizzare il progetto, può avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Gli operatori privati devono essere individuati nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Art. 3 – Efficacia e Durata

1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di registrazione, da parte dei competenti Organi di controllo, del relativo provvedimento di approvazione. Il Dipartimento comunicherà alla Regione la data dell’avvenuta registrazione.

2. La Regione dovrà avviare le attività entro 6 mesi dalla firma del presente Accordo, dandone formale comunicazione al Dipartimento, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dgioventuescn@pec.governo.it.

3. Il presente Accordo resta in vigore fino alla completa realizzazione del progetto, individuato nella “*Scheda di progetto*” (Allegato 1).

Art. 4 - Flussi informativi e monitoraggio

1. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi previsti nel progetto, con decorrenza dalla **data di avvio delle attività**, la Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una relazione semestrale compilando l'apposita "*Scheda di monitoraggio*" (Allegato 2).
2. La relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento dgioventuescn@pec.governo.it.
3. Le Parti si impegnano, comunque, ad intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine di ottimizzare i flussi di informazione indispensabili per un efficace coordinamento.
4. Il Dipartimento si riserva di effettuare verifiche a campione, sulla base di modalità e termini concordati con il Coordinamento delle Regioni, anche attraverso l'analisi di documenti diversi da quelli di cui al comma 1. A seguito dei controlli effettuati, il Dipartimento può inviare alla Regione osservazioni e rilievi, unitamente ad eventuali prescrizioni alle quali la Regione deve uniformarsi nei tempi stabiliti.

Art. 5 - Trasferimento delle risorse finanziarie

1. Il Dipartimento dispone l'erogazione del cofinanziamento, pari ad euro XXXX, spettante alla Regione, a seguito dell'avvenuta registrazione, da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del provvedimento di approvazione del presente Accordo.
2. L'erogazione, di cui al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata mediante l'emissione di un ordinativo di pagamento tratto sulla competente Tesoreria provinciale dello Stato ed ivi reso esigibile mediante accreditamento delle somme sul conto di tesoreria n. ----- intestato alla Regione -----.
4. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nel trasferimento delle risorse, dovuti ad eventuali controlli di legge o eventuali indisponibilità di cassa.

Art. 6 - Modalità di realizzazione

1. La Regione, quale esclusivo soggetto attuatore del presente Accordo, assicura il pieno rispetto della normativa vigente in materia fiscale e previdenziale ed in tema di sicurezza sul lavoro.

Art. 7 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati

1. Le Parti hanno diritto ad utilizzare i risultati degli interventi realizzati. Ai fini della sola divulgazione, è necessaria l'autorizzazione congiunta della Regione e del Dipartimento.
2. La Regione si impegna ad informare preventivamente il Dipartimento sulle iniziative a scopo editoriale promozionale, pubblicitario e divulgativo delle iniziative, di cui al presente Accordo, e a riportare sul relativo materiale il logo del Dipartimento.
3. Esclusivamente e limitatamente alle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al presente Accordo, la sola Regione o i soggetti direttamente attuatori sono autorizzati all'uso ed alla riproduzione del logo del Dipartimento, che sarà fornito dal Dipartimento stesso.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1, lettera a), n. 2 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il presente Accordo si compone di 8 articoli e di XXXXXX allegati.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Dipartimento
Cons. Cinzia Zaccaria

Per la Regione -----
XXXXXXXXXXXX